



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XVI CIVILE**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da:

Dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
Dott. Francesco Scerrato	Giudice
Dott. Aldo Ruggiero	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento per reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel procedimento RG. n. [redacted]/2020, proposto da

[redacted]

Con l'avv. Federico Pedonese

RECLAMANTE

CONTRO

[redacted] nella qualità di mandataria di [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore

Con l'avv. [redacted]

RESISTENTE

**premesso in fatto:**

Con reclamo depositato in data 26.8.2020, [redacted] [redacted] impugnava l'ordinanza depositata in data 20.08.2020, con la quale il Giudice aveva rigettato il ricorso ex art.700 c.p.c., esponendo:

1. che "secondo il Giudice, con la mera produzione dell'avviso di pubblicazione recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, questa renderebbe sufficiente la prova della cessione del contratto e del credito e con essa la conseguente legittimazione in capo alla cessionaria [redacted] di effettuare la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia";



2. che "la ██████████ non ha assolutamente dimostrato negli atti del procedimento di esser titolare della posizione creditoria segnalata in Centrale Rischi";
3. che "il Giudice, senza nemmeno citare la corrispondente normativa di riferimento, ovvero l'art.4 della legge 130/1999 richiamante a sua volta gli artt.58.2, 58.3 e 58.4 del T.u.b., afferma che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valga come notifica al debitore ceduto";
4. che "il problema risiede nel fatto che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi totalità dei casi come nel caso sottoposto all'attenzione del Giudice adito, riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti (che, del resto, vengono ceduti in blocco)";
5. che "sono numerosi gli arresti giurisprudenziali sia di legittimità che di merito che attestano l'errata valutazione del Giudice in ordine alla presunta legittimità in capo alla cessionaria ██████████ di effettuare la segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia";
6. che "corre altresì l'obbligo di eccepire anche il difetto di legittimazione attiva della ██████████, mandataria dell'██████████, nel giudizio promosso ex art.700 c.p.c.";
7. che "l'Ill.mo Organo Giudicante dovrà dichiarare non provata la cessione del credito e conseguentemente dovrà dichiarare l'illegittima in capo alla ██████████ di effettuare la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia";
8. che "corre l'obbligo di informare che la reclamante Sig.ra ██████████ essendo titolare di una propria impresa commerciale, la società "██████████" (doc.all.5), in tutto questo periodo si è addirittura vista rifiutare una richiesta di accesso a un finanziamento per la propria società "██████████" dalla ██████████
9. che "dunque il Giudice non aveva valutato correttamente il periculum avendo trascurato anche che le ulteriori segnalazioni erano afferenti a crediti contestati";
10. che "vi è stato il mancato invio del preavviso di segnalazione previsto dall'art.4.7 del Codice di deontologia e dall'art.125.3 del Testo Unico Bancario da parte dell'originario titolare del Credito ██████████ in base al quale dall'analisi del doc.all.6-b di parte ricorrente, ovvero della racc.a/r inviata in data 14/12/2015, ricevuta dalla Sig.ra ██████████ in data 4.01.2016, anche solo leggendo il contenuto di tale raccomandata a/r non può assolutamente evincersi l'avvenuta comunicazione dell'informativa della prima segnalazione in Centrale Rischi da parte di ██████████ ma al più una mera diffida di pagamento";

11. che "la Sig.ra [redacted] solo a partire dal mese di settembre 2016 è iscritta presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia dalla [redacted] per la "sofferenza" oggetto di richiesta rettifica senza che tuttavia sia mai intervenuto un preavviso di segnalazione avente carattere tale da rispettare i principi di cui al Capitolo II, Paragrafo 1.5 della Circolare 139/1991";

12. che "non può nascere dubbio alcuno sull'errata valutazione dell'intermediario [redacted] circa lo stato finanziario-patrimoniale della Sig.ra Alije Hajrulova segnalata "a sofferenza" nella prima segnalazione".

Concludeva chiedendo "all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma in composizione Collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, esaminato il reclamo che precede e la documentazione ad esso allegata, disposto ogni provvedimento istruttorio ritenuto necessario, di Voler accogliere il presente reclamo e per l'effetto REVOCARE l'ordinanza pronunciata in data 20.08.2020 depositata nel procedimento di cui al N.R.G. [redacted]/2020 in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luparelli conseguentemente ORDINANDO alla [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, la regolarizzazione ex tunc della segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia. Con vittoria di spese, diritti e onorari".

Si costituiva [redacted] nella qualità di mandataria di [redacted] depositando comparsa di costituzione con la quale allegava:

1. che "Il reclamo avversario è inammissibile perché la controparte non ha mai indicato la domanda di merito di cui la tutela richiesta dovrebbe essere anticipatoria";
2. che "Come anche ampiamente argomentato con PEC di riscontro inviata dalla [redacted] al legale di controparte in data 2 luglio 2020 (cfr. doc. 04 nuovamente allegato per comodità di consultazione dell'Ecc.mo Collegio, già prodotto come doc. 04 del fascicolo della fase precedente), in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 - di seguito T.U.B.), stipulato in data 6 gennaio 2017, [redacted] ha acquistato pro soluto da [redacted] con effetto dal 1° gennaio 2017, i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione";
3. che "Dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 14 gennaio 2017 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. (doc. 05 nuovamente allegato per comodità di consultazione dell'Ecc.mo Collegio, già prodotto come doc. 05 del fascicolo della fase precedente)";
4. che "Per effetto della cessione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, [redacted] è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della banca cedente. Tra i crediti oggetto di cessione è compreso quello originariamente vantato dalla [redacted]";

██████████ nei confronti della sig.ra ██████████ per complessivi Euro 5.862,87 (di cui Euro 5.840,40 di cui al finanziamento n. 05058063 ed Euro 22,47 di cui al saldo debitore del c/c n. 1102447)”;

5. che “Il credito in discussione, giova ribadire, rientra esattamente nel parametro dei crediti ex ██████████ ceduti in blocco, come descritti dell’avviso in G.U. n. 6 del 2017, ossia: - crediti denominati in Euro e in relazione ai quali non sia consentita la conversione in diversa valuta; - crediti di titolarità di ██████████ derivanti da Contratti Originari ██████████ che sono statirisolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine (cfr. la lettera a/r inviata dalla ██████████ alla sig.ra ██████████ in data 14 dicembre 2015 e regolarmente ricevuta in data 4 gennaio 2016, con cui la stessa veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine – doc. 06 nuovamente allegato per comodità di consultazione dell’Ecc.mo Collegio, già prodotto come doc. 06 del fascicolo della fase precedente); - crediti il cui relativo debitore sia stato classificato come “in sofferenza” alla Data di Valutazione ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti) e della ulteriore normativa applicabile in materia emanata dalla Banca d’Italia e la cui classificazione in sofferenza sia stata comunicata alla Centrale dei Rischi entro le ore 00:01 del 1 gennaio 2017 ai sensi della circolare della Banca d’Italia 139/1991 (cfr. doc. 07 ora allegato per comodità di consultazione dell’Ecc.mo Collegio, già prodotto come doc. 07 del fascicolo della fase precedente, ossia la visura storica della Centrale Rischi dove si evidenzia che alla data del 1 gennaio 2017 la ██████████ aveva già provveduto a segnalare la sig.ra Hajruloova presso la Centrale Rischi)”;
6. che “giova ribadire che la cessione in esame è avvenuta ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell’art. 58 del T.U.B.”;
7. che “come ulteriore (e dirimente) dimostrazione del fatto che la ██████████ è l’attuale cessionaria del credito di cui si discute, è stata depositata - già nella fase precedente del presente procedimento - la dichiarazione del 12 agosto 2020 della ██████████ completamente ignorata dalla reclamante, con cui la stessa definitivamente confermava l’intervenuta cessione del credito di cui si discute ad ██████████”;
8. che “Completamente incomprensibile, poi, è la contestazione avversaria del doc. 02 prodotto dalla esponente nella fase precedente, integrato dalla procura conferita da ██████████ a ██████████ con atto del notaio ██████████ di Roma del 30 ottobre 2018, rep. ██████████ racc. ██████████, procura che nulla ha a che vedere con la legittimazione di ██████████ a provvedere alla segnalazione in discorso”;
9. che “il finanziamento de quo non è stato emesso per finanziare alcun acquisto di azioni della ██████████, tale circostanza, peraltro, risulta esattamente confermata dalla raccomandata a/r inviata dalla ██████████ della esponente alla odierna istante (doc. 06, già citato), ove è possibile evincere che il n. 40/4058063 richiamato dalla controparte è il numero di riferimento del

*finanziamento estinto anticipatamente per decadenza dal beneficio del termine e non il numero di riferimento di azioni acquistate”;*

10. che *“la sig.ra [redacted] (doc. 09 già prodotto nella fase precedente, che si allega nuovamente per comodità di consultazione dell’Ecc.mo Collegio come doc. 09) risulta segnalata a sofferenza presso la CR della Banca d’Italia da diversi istituti ed enti per la somma complessiva di Euro [redacted]”;*
11. che *“la società [redacted] essendo tenuta ad aderire ai criteri generali che informano il sistema delle segnalazioni, così come previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, ha provveduto a segnalare a sofferenza l’odierna ricorrente in continuità con l’istituto bancario cedente, [redacted]”;*
12. che *“si fa notare, peraltro, che se il credito non fosse stato già segnalato a sofferenza, questo non sarebbe potuto rientrare tra i crediti ceduti con l’operazione di cessione in blocco sopra specificata che, tra i suoi presupposti, prevedeva espressamente che i crediti sarebbero dovuti essere già stati segnalati a sofferenza alla data del 1 gennaio 2017 (cfr. doc. 05, già menzionato) – [redacted] [redacted] non aveva alcun obbligo di preventiva informativa alla reclamante, in quanto tale obbligo doveva ritenersi essere stato già adempiuto”;*
13. che *“l’obbligo di preventiva segnalazione sia stato assolto dalla cedente [redacted] [redacted] con racc a/r inviata in data 14/12/2015, ricevuta dalla sig.ra [redacted] in data 04/01/2016”;*
14. che *“Anche il periculum in mora - che dovrebbe giustificare e fondare il ricorso alla tutela d'urgenza - è assolutamente carente”.*

*Concludeva chiedendo “si chiede che l’Ecc.mo Collegio voglia dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il reclamo avversario; con vittoria di spese, competenze ed onorari”.*

*Tanto premesso, una recentissima sentenza della Suprema Corte ha stabilito il principio per il quale “L’art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” ( vds. Cass. n. 20495 del 29.9.2020).*

*In merito alla legittimazione attiva, la reclamata ha prodotto dichiarazione della [redacted] [redacted] che, nella veste di controparte contrattuale, attesta l’avvenuta conclusione soprattutto con riferimento ai rapporti in esame.*

Tuttavia, la reclamata omette di produrre il contratto soprattutto a seguito della contestazione che il rapporto non avrebbe dovuto essere ceduto, essendone espressamente escluso.

E' vero che l'art. 58 citato dispensa la Banca dall'onere di notifica della cessione, ma, a fronte della contestazione della reclamante soprattutto in relazione alla natura del rapporto ceduto, non può essere ritenuta sufficiente la dichiarazione della controparte contrattuale che, peraltro, richiama un contratto di conto corrente ed un prestito, mentre la nota del 14.12.2015 si limita a fare riferimento ad un finanziamento per acquisto azioni.

Da quest'ultima, infatti, emerge che il finanziamento operato dalla [REDACTED] era stato erogato per la sottoscrizione di azioni e che alcune di dette operazioni sono espressamente escluse dalla cessione, per come emerge nella Gazzetta Ufficiale depositata.

Permane, pertanto, in assenza del titolo contrattuale, l'incertezza in ordine alla cessione o meno del rapporto in esame.

Il mancato assolvimento dell'onere probatorio diretto a provare la legittimazione attiva giustifica l'accoglimento del reclamo ed assorbe ogni ulteriore contestazione ed eccezione.

Quanto al periculum in mora, gli elementi offerti dalla ricorrente appaiono sufficienti a giustificare la richiesta tutela cautelare.

Merita in particolare di essere evidenziata la circostanza che la revoca dell'affidamento bancario, in presenza di una attività imprenditoriale, appare effettivamente idonea ad arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all'attività della ricorrente che si vede privata della possibilità di reperire la liquidità necessaria per la sua continuazione soprattutto in questo momento particolare di notoria crisi generale del mercato.

Alla luce delle precedenti argomentazioni, considerato che – allo stato e tenuto conto della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare – la segnalazione del nominativo della reclamante nella Centrale Rischi della Banca d'Italia appare essere stata effettuata illegittimamente dalla reclamata, va ordinato alla resistente stessa di disporre la cancellazione in via provvisoria.

Le spese del presente procedimento, comprensive di tutto il procedimento cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale così provvede:

- 1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, ORDINA alla reclamata di provvedere, in via provvisoria, alla cancellazione della segnalazione del nominativo della reclamante presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia nella categoria indicata;**

**2) condanna la reclamata al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.000,00 oltre oneri di legge.**

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.12.2020.

Il Presidente

Dr. Giuseppe Di Salvo